

Deliberazione n. 93 del 28/11/2006

PREC20/06

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Taranto - lavori di completamento opere di urbanizzazione nel 2° comprensorio PIP del Comune di San Giorgio Jonico. Comune capofila Taranto.

Fatto

Nella seduta di gara per l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, la S.A. ha proceduto all'esclusione di quattro imprese, fra le quali la De Bartolomeo Francesco s.r.l., per aver presentato cauzione provvisoria nella misura ridotta dell'1%, senza aver allegato la certificazione comprovante il possesso del sistema di qualità.

Detta impresa ha contestato alla S.A. l'esclusione e formulato richiesta di riammissione alla gara.

In data 8 novembre 2006 è pervenuta all'Autorità una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Taranto, con la quale si chiede se l'impresa, ai fini del beneficio della riduzione della cauzione, abbia l'onere di dimostrare il possesso della certificazione di qualità.

Diritto

La gara di che trattasi è stata bandita in vigenza della legge 109/1994 e s.m. il cui articolo 8, comma 11-quater, dispone il beneficio della riduzione del 50% della cauzione a favore delle imprese in possesso del sistema di qualità.

Il bando-disciplinare di gara non riportava la presenza di una clausola espressa di esclusione relativa alla mancata presentazione del certificato di qualità, limitandosi a prevedere che laddove il concorrente sia "in possesso" della certificazione di sistema di qualità, la cauzione è dovuta nella misura dell'1%. Lo stesso bando, consentiva la presentazione di dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

Con determinazione n. 29/2002 lettera F), l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale il sistema di qualificazione attiene alla soggettività dell'impresa e che il requisito della qualità, connesso alla classifica della qualificazione, deve risultare dall'attestazione SOA, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori.

Pertanto, secondo l'Autorità, spetta alle stazioni appaltanti l'obbligo del controllo che l'attestazione di qualificazione riporti, nel caso in cui gli importi di classifica posseduti dall'impresa rientrino in una delle fasce di cui all'allegato B del d.P.R. 34/2000, l'indicazione del possesso della qualità.

Quanto sopra consente di ritenere, nel caso di specie, che la S.A., in mancanza di espressa previsione di bando relativa alla presentazione della certificazione di qualità,

avrebbe dovuto procedere, tramite visura dell'attestazione SOA nel Casellario informatico delle imprese, al controllo dell'effettivo possesso del sistema di qualità. Infatti, i lavori oggetto dell'appalto attengono alla classifica III per la quale, a partire dall'anno 2005, è obbligatorio il possesso del sistema di qualità, riportato sull'attestazione SOA (conforme TAR Sicilia 19.7.2005 n. 754 "una impresa certificata SOA non può documentare in altro modo il proprio sistema di qualità").

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che:

- la stazione appaltante deve procedere al controllo sull'effettivo possesso della certificazione di qualità mediante consultazione del Casellario informatico delle imprese attestate;
- l'esclusione dalla gara di che trattasi dell'impresa De Bartolomeo Francesco s.r.l. non è conforme alla disciplina vigente.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Guido Moutier

IL PRESIDENTE RELATORE

Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 Dicembre 2006